

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 24 febbraio 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 182 AL P.R.G.C. - VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 166 – 6935/2009

Sotto la presidenza dell'Assessore Anziano FRANCO CAMPIA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e l'Assessore SERGIO BISACCA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 203 del 29/12/2008, il Progetto Preliminare di Variante parziale n. 182 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 13/01/2009, (pervenuto il 14/01/2009), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 006/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- superficie: 13.017 *ha* dei quali circa 1/4 a carattere collinare;

- popolazione: 865.263 ab. al 2001;
 - trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991);
 - risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di Torino ed è capoluogo di *Sub-ambito*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal Piano Territoriale Regionale (recepita e dettagliata dal P.T.C.), è *Centro regionale di I° livello*. Il suo centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale (e dal P.T.C.) come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
 - idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
 - assetto naturalistico e paesistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area e dal PTO del Po;
 - la parte collinare del suo territorio è compresa nel sistema paesistico "Collina torinese", incluso dal P.T.R. e dal P.T.C. tra le *aree di approfondimento con specifica valenza paesistica* (il cui compito di studio ed elaborazione si è trattenuta la Regione);
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
 - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (diretrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 203/2008 di adozione della Variante, finalizzate *"per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comprendendo immobili, alcuni dei quali non risultano più necessari per le finalità logistiche e istituzionali ed altri nei quali è presente un elevato stato di degrado. [...] anche in considerazione delle disposizioni del D.L. n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione", convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008."*;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modificazioni al Piano vigente:

- immobili di via Riberi n. 4-6 ang. via G. Ferrari (Circoscrizione 1, Centro - Crocetta): esclusione dall'Area da Trasformare n. 25 "*Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio)*" degli immobili di via Riberi n. 4-6 ang. via G. Ferrari e la conseguente modifica del perimetro di studio e della scheda normativa n. 25; ai suddetti immobili vengono attribuite le prescrizioni della nuova Area da Trasformare n. 37 via Riberi, di circa mq. 1.000 di superficie territoriale: è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici a destinazione residenziale;
- area sita in Via Baltimora n. 91 (Circoscrizione 2, S. Rita - Mirafiori Nord), pari a

circa mq. 5.266 di superficie territoriale: modifica della destinazione urbanistica da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune", servizi zonali articolo 21 L.R. 56/77, ad "Area normativa Residenza R2 - isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con prescrizioni particolari", indice fondiario 2,00 mq SLP/mq SF;

- immobile sito in Corso Chieri n. 19 (Circoscrizione 7, Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone), pari a circa mq. 661 di superficie territoriale: modifica della destinazione urbanistica, da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune" servizi zonali articolo 21 L.R. 56/77 (mq. 269) e da "Viabilità - VI", (mq. 392), a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", indice fondiario 0,001 mq SLP/mq SF;

- immobile sito in via Giacomo Medici n. 121 (Circoscrizione 4, S. Donato - Campidoglio - Parella), pari a circa mq. 927 di superficie territoriale: modifica della destinazione urbanistica da "Servizi Pubblici S", lettera "v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" servizi zonali articolo 21 L.R. 56/77 ad "Area normativa Residenza R2", indice fondiario 1,35 mq SLP/mq SF;

- la variante interessa complessivamente quattro immobili per una superficie territoriale totale pari a circa mq. 7.854 e determina un decremento delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 6.462, oltre a mq. 392 di viabilità;

Alla Variante risulta allegata la verifica di compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;

evidenziato che con riferimento al D.Lgs. 152/06 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, la citata deliberazione C.C. n. 203/2008, reca le seguenti precisazioni:

«In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi";

Riguardo quanto sopra, si ritiene che la variante non richieda l'attivazione del processo di valutazione ambientale in quanto:

- *gli immobili di via Baltimora n. 91 e di via Giacomo Medici n. 121, per i quali si prevede la realizzazione di nuovi volumi, sono privi di tutele ambientali e ricadono in contesti già edificati, classificati di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968 e situati all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;*

- *l'immobile di corso Chieri n. 19 è vincolato ai sensi della Legge 1497/1939, ora D.Lgs. 42/2004 ed è situato in un contesto, seppur collinare, già in larga misura edificato, classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto in parte all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale. L'area è, inoltre, soggetta a vincoli di natura idrogeologica. Tuttavia la variante nello specifico attribuisce all'immobile l'area normativa "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", che mantiene sostanzialmente inalterata la consistenza edificata, ed è più cautelativa della destinazione vigente;*

- *gli immobili di via Riberi nn. 4-6, per i quali è ammessa la demolizione e contestuale ricostruzione, sono situati in un contesto già edificato, classificato di categoria A) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale e sono siti nell'"Area Centrale Storica". Tuttavia la variante nello specifico non modifica la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici, interventi già*

ammessi dal P.R.G. vigente, ma descrive più puntualmente, in una specifica scheda normativa, le modalità attuative degli interventi stessi.";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/02/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 12/02/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 182 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 29/12/2008, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

L'Assessore Anziano – Presidente f.f.
f.to F. Campia